



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti - c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 1 aprile 2020.

Oggetto: misure di sostegno previste dal DL 18 del 17.3.2020 - "Cura Italia" - Rilascio Procedure dal 1 aprile 2020.

Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata ex Legge 335/199, e dei lavoratori autonomi.

Estensione permessi retribuiti per disabili gravi e per assistenza disabili gravi (art. 33, commi 3 e 6, Legge n. 104/1992) per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Indennità di 600 euro per i professionisti e i lavoratori autonomi.

Fondo per il reddito di ultima istanza.

Spett.li Clienti,

con Messaggio Inps 1461 del 31.3.2020 l'INPS ha comunicato il rilascio delle procedure in oggetto. Segnaliamo da subito grosse difficoltà di accesso al Sito dell'INPS ed al Call Center per il forte afflusso di utenti di queste ore.

Sotto riportiamo le misure (già commentate con la NL del 26.3.2020) e le relative procedure di accesso, nei singoli quadranti in evidenza.

-==000==-

CONGEDO E ASTENSIONE DAL LAVORO PER CHIUSURA DEI SERVIZI EDUCATIVI:

Lavoratori dipendenti e lavoratori iscritti alla gestione separata: congedo di 15 giorni complessivi in presenza di figli di età sino ai 12 anni (senza limiti di età in caso di figli con disabilità). Viene corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione. La misura è già attiva per i lavoratori già in congedo parentale (c.d. maternità facoltativa) e la sostituisce automaticamente. La richiesta di questa misura, per chi non è già in congedo, è in fase di definizione dall'Inps.

I congedi parentali speciali della durata di 15 giorni da fruire a partire dal 5 marzo nel periodo di chiusura delle scuole, la circolare non si discosta da quanto già indicato nel messaggio 1281/2020. Quindi indennizzo al 50% della retribuzione o del reddito per chi ha bambini fino a 12 anni di età o con handicap grave senza limite di età, e senza indennizzo per bambini oltre 12 anni e fino a 16. Nella circolare 45/2020, però, non è stato indicato come calcolare l'età, a differenza di quanto fatto nella circolare 44/2020 pubblicata ieri relativa al bonus baby sitter. Si presume che il criterio sia lo stesso e quindi i 12 e i 16 anni non devono essere stati compiuti al 5 marzo, giorno di chiusura dei servizi scolastici.

*Questo congedo non può essere fruito a ore ed è incompatibile con eventuali strumenti di sostegno al reddito fruiti dall'altro genitore per riduzione o sospensione dell'attività o se quest'ultimo non lavora. **La circolare***

conferma che per alcune categorie di lavoratori la domanda può già essere inviata, mentre altri devono attendere l'implementazione delle procedure. Questi ultimi possono comunque fruire dei congedi (con erogazione della relativa indennità da parte del datore di lavoro se si tratta di dipendenti) e presentare la domanda successivamente. Tuttavia, dato che l'accoglimento delle richieste è soggetto al limite di budget complessivo, le richieste potrebbero anche essere respinte. Ma non viene indicata quale procedura seguire in tal caso e come a quel punto i giorni di assenza devono essere considerati.

E' previsto un ulteriore congedo, senza indennità, per i genitori di figli dai 13 ai 16 anni. In questo caso è prevista una semplice richiesta da parte del genitore al datore di lavoro.

Attenzione, occorre che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro non lavoratore (es. in Naspi, in maternità obbligatoria, ecc.).

Per i congedi per emergenza COVID-19, i genitori appartenenti alle tipologie di lavoratori che non potevano presentare domanda di congedo COVID-19 potranno adesso provvedervi mediante le procedure aggiornate dall'INPS, anche per periodi precedenti la data di presentazione della domanda on line, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020. I lavoratori dipendenti che abbiano già presentato precedente domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda di congedo COVID-19.

Per le domande di congedo COVID-19 non è ammessa la modalità di accesso semplificata pertanto gli interessati dovranno avvalersi delle consuete modalità messe a disposizione dall'Istituto, ossia:

- tramite il portale web dell'INPS, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it - menù -> "Prestazioni e servizi" -> nell'elenco "Tutti i servizi" -> selezionare la lettera "M", con il titolo "Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata"; selezionare la lettera "D", con il titolo "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" -> "Disabilità";

oppure

- tramite il Contact center integrato, sempre attraverso il PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

BONUS PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING: in alternativa ai congedi indennizzati sopra esposti, è previsto nel limite massimo di € 600 un bonus riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS (in questo caso sulla base delle disponibilità e della regolamentazione che le Casse di Previdenza degli ordini forniranno).

Per richiedere il contributo economico per i servizi di baby sitter occorre presentare l'apposita domanda bonus baby sitter all'Inps in una delle seguenti modalità:

- online, attraverso l'apposita applicazione web disponibile sul portale web dell'Inps (Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Domande per Prestazioni a sostegno del reddito > Bonus servizi di baby sitting);

- rivolgendosi al Contact Center Inps, contattando il numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o, da rete mobile, il numero a pagamento 06 164.164;

- rivolgendosi ai servizi gratuiti offerti dai Patronati.

Le domande vengono accolte in base all'ordine cronologico di presentazione, fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

ESTENSIONE PERMESSI EX LEGGE 104 PER ASSISTENZA DISABILI. I lavoratori dipendenti potranno incrementare i 3 giorni mensili spettanti, con ulteriori 12 giornate di permesso mensile retribuito (ex art. 33, c. 3 e 6 - Legge n. 104/1992) da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020 (il periodo è coperto da contribuzione figurativa). Si vedano in proposito alcune FAQ del Ministero del Lavoro che sono allegare alla presente NL.

L'INPS ha adeguato le informative presenti nella procedura per l'acquisizione delle domande da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato nonché l'identificazione puntuale dei potenziali destinatari dei benefici e anche degli eventuali motivi di esclusione è contenuta nella circolare n. 45 del 25 marzo 2020.

INDENNITÀ di 600 € ESENTI PER PROFESSIONISTI E LAVORATORI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (si tratta di liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie). Non concorre alla formazione del reddito. Viene erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. È incompatibile con il reddito di cittadinanza. È incumulabile con le indennità riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (vedi infra), ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori del settore agricolo e ai lavoratori dello spettacolo.

INDENNITÀ di 600 € ESENTI, PER GLI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL'AGO Sostegno al reddito Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, tra cui gli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie). Non concorre alla formazione del reddito. Viene erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. È incompatibile con il reddito di cittadinanza. È incumulabile con le indennità riconosciute ai professionisti e ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori del settore agricolo e ai lavoratori dello spettacolo.

La domanda per le indennità di cui ai due punti precedenti, può essere presentata esclusivamente per via telematica, avvalendosi di una delle seguenti modalità:

- collegandosi con il sito dell'Istituto e utilizzando l'apposito servizio, cliccando sul banner dedicato presente sulla Home page. Per questa prestazione è previsto l'utilizzo del PIN semplificato. La domanda di Bonus può essere fatta anche con SPID, CIE, CNS;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA. In caso di cessazione, riduzione o sospensione attività o rapporto di lavoro, è previsto per i lavoratori dipendenti e quelli autonomi il riconoscimento di una indennità i cui criteri e modalità di attribuzione saranno definiti con decreto del MLPS.

Il Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 fissa le modalità di attribuzione dell'indennità, in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19.

Il bonus pari a 600 euro per il mese di marzo potrà essere chiesto direttamente alle Cassa di previdenza privata.

Il Decreto stabilisce che il sostegno al reddito sarà riconosciuto ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro o, ai lavoratori che abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito del primo trimestre 2019, sempre a causa del Coronavirus.

Molti sono però i dubbi interpretativi (cosa si intenda per attività "limitata dai provvedimenti restrittivi" emanati a causa dell'emergenza sanitaria, a quale reddito si deve fare riferimento nell'autodichiarazione - al reddito professionale o a quello complessivo - se va tenuto in considerazione il reddito dei professionisti in regime forfettario, se l'assegno spetti anche ai professionisti che hanno reddito da lavoro dipendente o meno, se i giovani professionisti che hanno avviato l'attività nel 2019 o 2020 siano esclusi, ecc.) necessitano di attendere chiarimenti specifici.

Rimaniamo a disposizione.

Cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp